



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n.178 dei 02/07/2012 – 11/07/2012 Udienza pubblica del 05/06/2012</b>
<b>Massima n. 1:</b>	<p><b>Titolo</b> Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legislativo delegato in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, adottato in base alla legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42 del 2009 - Disposizioni riferite alle autonomie speciali - Province autonome di Trento (ricorso n. 112 del 2011) e di Bolzano (ricorso n. 114 del 2011) - Esame, d'ufficio, dell'ammissibilità dei ricorsi proposti per tardività del deposito in giudizio della ratifica dei Consigli provinciali delle deliberazioni di proporre i ricorsi stessi, adottate in via d'urgenza dalle Giunte provinciali ai sensi dell'art. 54, numero 7), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). Insussistenza della tardività.</p> <p><b>Testo</b> L'atto di ratifica del Consiglio provinciale della delibera di autorizzazione a proporre ricorso davanti alla Corte costituzionale adottata in via d'urgenza dalla Giunta provinciale deve intervenire ed essere prodotto in giudizio al momento del deposito del ricorso davanti alla Corte o, comunque, entro il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente. I ricorsi proposti in base a delibere adottate in via d'urgenza dalle rispettive Giunte provinciali da ratificare da parte del Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva sono ammissibili nel presente giudizio malgrado l'avvenuta decorrenza del termine perentorio previsto per la costituzione in giudizio della parte ricorrente, cioè entro dieci giorni decorrenti dalla notificazione del ricorso alla parte resistente (combinato disposto del terzo comma dell'art. 32 e del quarto comma dell'art. 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, recante «Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale») in quanto la lunga prassi della Corte in numerose pronunce non ne ha rilevato la sussistenza.</p>



	Siffatta prassi ha determinato, anche per l'obiettivo incertezza interpretativa delle norme processuali in materia, un errore scusabile tale da ingenerare nelle Province autonome l'affidamento circa la non perentorietà del suddetto termine di deposito (sentenza n. 142 del 2012).
<b>NOTE:</b>	<p><b>Parametri costituzionali:</b> Art. 54, numero 7), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)</p> <p><b>Norme interposte:</b> Art. 32 e art. 31, comma 4 della legge 11 marzo 1953, n. 87, recante «Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale»</p>
<b>Massima n. 2:</b>	<p><b>Titolo</b> Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legislativo delegato in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, adottato in base alla legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42 del 2009 - Disposizioni riferite alle autonomie speciali - Lesione di norme costituzionali diverse da quelle che attengono al riparto delle competenze tra lo Stato e le stesse Regioni _ Ridondanza delle violazioni su tale riparto solo se esso si risolve in una lesione della sfera di competenze attribuita alla Regione o alla Provincia autonoma – Non fondatezza dell'eccezione.</p> <p><b>Testo</b> Non è fondata l'eccezione di inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale prospettate da una Regione, nell'ambito di un giudizio in via principale, in riferimento a parametri diversi da quelli riguardanti il riparto delle competenze tra lo Stato e le Regioni, contenuti nel Titolo V della Parte II della Costituzione, purché sia possibile rilevare la ridondanza delle asserite violazioni su tale riparto e la ricorrente abbia indicato le specifiche competenze ritenute lese e le ragioni della lamentata lesione (ex plurimis, sentenze n. 22 del 2012 e n. 128 del 2011; n. 326, n. 156, n. 52 e n. 40 del 2010; n. 341 del 2009; n. 216 del 2008; n. 116 del 2006; n. 383 e n. 50 del 2005; n. 287, n. 280 e n. 6 del 2004). Nell'ambito della giurisprudenza della Corte, con riferimento alle impugnazioni da parte delle Regioni di decreti legislativi per violazione dell'art. 76 Cost., si è ribadito, in particolare, che tali doglianze «richiedono, per essere ammissibili, che la lamentata violazione dei principi e dei criteri direttivi enunciati dalla legge delega, da parte del legislatore delegato, sia suscettibile di comprimere le attribuzioni regionali». Nella specie si deduce, con sufficiente motivazione in ordine ai profili di ridondanza della censura sulle attribuzioni regionali, che le disposizioni denunciate violano il limite imposto al Governo dagli artt. 1, comma 2, e 27, commi 1 e 3, della legge di delegazione n. 42 del 2009 assolvendo l'onere di operare la «necessaria indicazione della specifica competenza regionale che ne risulterebbe offesa e delle ragioni di tale lesione» (sentenza n. 250 del 2009).</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Parametri costituzionali:</b> art. 76 Cost.</p>



	<p><b>Norme interposte:</b> Artt. 1, comma 2, e 27, commi 1 e 3, della legge di delegazione n. 42 del 2009.</p>
<b>Massima n. 3:</b>	<p><b>Titolo</b></p> <p>Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legislativo delegato in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, adottato in base alla legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42 del 2009 - Regione autonoma Valle d'Aosta – Asserita violazione dei limiti imposti al Governo per l'esercizio della delega e della sfera di attribuzioni legislative e amministrative regionali - In via subordinata asserita violazione del principio di leale collaborazione - Erroneità del presupposto interpretativo per il quale la norma censurata consentirebbe l'applicazione alle autonomie speciali dell'intero decreto legislativo, senza sostanziali margini di adattamento - Non fondatezza delle questioni.</p> <p><b>Testo</b></p> <p>Sono infondate le doglianze della ricorrente Regione autonoma muovendo dall'erronea premessa interpretativa che la norma impugnata imporrebbe agli enti ad autonomia differenziata di adottare, sia pure mediante le procedure di attuazione statutaria, il contenuto dell'intero decreto legislativo delegato. Un'interpretazione della normativa impugnata, conforme all'art. 76 Cost., e quindi compatibile con i principi e criteri direttivi fissati dagli artt. 1, comma 2, e 27, commi 1 e 3 della legge di delegazione n. 42 del 2009, esclude la diretta applicazione agli enti ad autonomia speciale delle disposizioni dei decreti delegati in quanto nei confronti di tali enti il coordinamento della finanza pubblica deve attuarsi solo mediante la normativa di attuazione statutaria. Da quanto precede deriva che, contrariamente alla prospettazione della ricorrente, il contenuto della disciplina dell'armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci pubblici applicabile alla Regione autonoma non è predeterminato unilateralmente dallo Stato, ma è individuato mediante decreti legislativi i cui schemi sono elaborati dalla Commissione paritetica prevista dall'art. 48-bis dello statuto speciale per la Valle d'Aosta.</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Parametri costituzionali:</b> Art. 76 Cost. ; Costituzione art. 117 co. 3 Costituzione art. 117 co. 4 Costituzione art. 118 Costituzione art. 119 legge costituzionale 18/10/2001 n. 3 art. 10 statuto regione Valle d'Aosta art. 2 co. 1 statuto regione Valle d'Aosta art. 2 co. 1 statuto regione Valle d'Aosta art. 3 co. 1 statuto regione Valle d'Aosta art. 3 co. 1 statuto regione Valle d'Aosta art. 4 statuto regione Valle d'Aosta art. 48 bis</p> <p><b>Norme interposte:</b></p>



	legge 26/11/1981 n. 690
<b>Massima n. 4:</b>	<p><b>Titolo</b>  Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legislativo delegato in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, adottato in base alla legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42 del 2009 - Applicazione alle autonomie speciali mediante norme di attuazione dei rispettivi statuti da adottarsi entro un tempo stabilito - Inosservanza del termine - Previsione di immediata e diretta applicazione degli interi decreti legislativi, fino al completamento delle procedure - Violazione del vincolo, previsto dal legislatore delegante, che impone, nei confronti di tali enti, l'adozione delle procedure "pattizie" di attuazione statutaria - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori questioni.</p> <p><b>Testo</b>  È costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 76 Cost. - l'art. 37 del d.lgs. n. 118 del 2011 il quale, nel prevedere la diretta, ancorché transitoria, applicazione agli enti ad autonomia differenziata del decreto stesso nonché dei decreti legislativi di cui all'art. 36, comma 5, quale non vengano concluse, nel termine indicato, le procedure per l'adozione delle norme di attuazione degli statuti, eccede i limiti fissati dall'art. 27 della legge di delegazione n. 42 del 2009 il quale stabilisce il principio per cui tutte le disposizioni attuative della legge di delegazione, senza alcuna deroga, si applicano agli enti ad autonomia differenziata solo se recepite tramite le speciali procedure "pattizie" previste per le norme di attuazione statutaria. Riguardo alle disposizioni della legge n. 42 del 2009 applicabili agli enti ad autonomia differenziata, v. le citate sentenze n. 71 e n. 64 del 2012; n. 201 del 2010.</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Parametri costituzionali:</b>  Art. 76 Cost.;  Costituzione art. 76  Costituzione art. 116  Costituzione art. 117  Costituzione art. 118  Costituzione art. 119  statuto regione Sicilia art. 36  statuto regione Sicilia art. 43  legge costituzionale 18/10/2001 n. 3 art. 10  statuto regione Valle d'Aosta art. 2 co. 1  statuto regione Valle d'Aosta art. 2 co. 1  statuto regione Valle d'Aosta art. 3 co. 1  statuto regione Valle d'Aosta art. 4  statuto regione Valle d'Aosta art. 48 bis  statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 n. 1  statuto regione Trentino Alto Adige art. 9 n. 10</p>



*Avvocato Resp: Beatrice Fiandaca*

tel 091.7074836 – e.mail: [beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it](mailto:beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it)

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail [urp@ull.regione.sicilia.it](mailto:urp@ull.regione.sicilia.it)

	<p>statuto regione Trentino Alto Adige art. 83  statuto regione Trentino Alto Adige art. 104  statuto regione Trentino Alto Adige art. 107</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte :</b>  legge 05/05/2009 n. 42 art. 1 co. 2  legge 05/05/2009 n. 42 art. 27  legge 26/11/1981 n. 690  decreto legislativo 16/03/1992 n. 268 art. 2  decreto legislativo 16/03/1992 n. 268 art. 16  decreto del Presidente della Repubblica 19/11/1987 n. 526 art. 8</p>
--	--

<b>Massima n. 5:</b>	<p><b>Titolo</b>  Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legislativo delegato in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, adottato in base alla legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42 del 2009 - Regole contabili nel settore sanitario - Applicazione diretta anche alle autonomie speciali - Violazione del vincolo, previsto dalla legge delega, che impone, nei confronti di tali enti, l'adozione delle procedure "pattizie" di attuazione statutaria - Illegittimità costituzionale, in parte qua - Assorbimento delle ulteriori questioni .</p> <p><b>Testo</b>  È costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 76 Cost. - l'art. 37 del d.lgs. n. 118 del 2011 il quale, prevedendo la diretta e transitoria applicazione agli enti ad autonomia differenziata del decreto stesso e dei decreti legislativi di cui all'art. 36, comma 5, nel caso in cui non vengano concluse, nel termine indicato, le procedure per l'adozione delle norme di attuazione degli statuti, eccede i limiti fissati dall'art. 27 della legge di delegazione n. 42 del 2009 il quale stabilisce il principio per cui tutte le disposizioni attuative della legge di delegazione, senza alcuna deroga, si applicano agli enti ad autonomia differenziata solo se recepite tramite le speciali procedure "pattizie" previste per le norme di attuazione statutaria. Riguardo alle disposizioni della legge n. 42 del 2009 applicabili agli enti ad autonomia differenziata, v. le citate sentenze n. 71 e n. 64 del 2012; n. 201 del 2010.</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Parametri costituzionali:</b>  Art. 76 Cost.;  Costituzione art. 76  Costituzione art. 116  Costituzione art. 117  Costituzione art. 118  Costituzione art. 119  statuto regione Sicilia art. 36  statuto regione Sicilia art. 43</p>



legge costituzionale 18/10/2001 n. 3 art. 10  
statuto regione Valle d'Aosta art. 2 co. 1  
statuto regione Valle d'Aosta art. 2 co. 1  
statuto regione Valle d'Aosta art. 3 co. 1  
statuto regione Valle d'Aosta art. 4  
statuto regione Valle d'Aosta art. 48 bis  
statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 n. 1  
statuto regione Trentino Alto Adige art. 9 n. 10  
statuto regione Trentino Alto Adige art. 83  
statuto regione Trentino Alto Adige art. 104  
statuto regione Trentino Alto Adige art. 107

**Altri parametri e norme interposte :**

legge 05/05/2009 n. 42 art. 1 co. 2  
legge 05/05/2009 n. 42 art. 27  
legge 26/11/1981 n. 690  
decreto legislativo 16/03/1992 n. 268 art. 2  
decreto legislativo 16/03/1992 n. 268 art. 16  
decreto del Presidente della Repubblica 19/11/1987 n. 526 art. 8

**Redattore: Avv. Beatrice Fiandaca**



*Avvocato Resp: Beatrice Fiandaca*  
tel 091.7074836 – e.mail: [beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it](mailto:beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it)  
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo  
U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail [urp@ull.regione.sicilia.it](mailto:urp@ull.regione.sicilia.it)